

Concorso

**REGIONE SICILIANA**

**200** Funzionari  
Centri per l'Impiego

**95** Specialisti mercato e  
servizi lavoro (Cod. SMSL)

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**  
per **prova scritta**

seguenti requisiti:

- 1- un'anzianità contributiva di **35 anni**;
- 2- il compimento dei **61 anni** di età. Tuttavia, l'età anagrafica si abbassa a:
  - a. **60 anni** per le lavoratrici con **un figlio**;
  - b. **59 anni** per le lavoratrici con **due o più figli**;
  - c. **59 anni** per le lavoratrici **licenziate**, a prescindere dalla presenza o meno di figli;
- 3- la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Con Circolare 25/2023, l'INPS ha chiarito che queste condizioni devono coesistere al momento della presentazione della domanda per la ricezione del trattamento.

#### ► 7.5. L'APE sociale. Le novità della Legge di Bilancio 2026

**L'APE sociale è un anticipo pensionistico** introdotto con la l. 232/2016 (e successivamente da ultimo modificato con l. 234/2021) per tutelare i lavoratori privi dei requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia che cessano l'attività lavorativa, fino al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

L'indennità spetta ai **lavoratori iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali** dei lavoratori autonomi e alla **Gestione Separata**, i quali:

- si trovano in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 l. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **assistono**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, **il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno **36 anni di anzianità contributiva** e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della l. 234/2021

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

La legge di bilancio 2024 (l. 213/2023) ha innalzato il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale a 63 anni e 5 mesi sessantatré anni e cinque mesi a fronte del precedente requisito di 63 anni. La **Legge di Bilancio per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207)**, ha previsto la proroga sino al **31 dicembre 2025** di questa forma di anticipazione finanziaria a garanzia pensionistica (**art. 1 co. 175, L. 30 dicembre 2024, n. 207**).

Inoltre, l'art. 1, comma 137, della legge ha previsto che l'APE sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 166, l. 232/2016) ha introdotto **l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)** che è un prestito erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario dovrà restituire una volta ottenuta la pensione di vecchiaia, mediante una trattenuta effettuata dall'INPS, nei successivi 20 anni, per ogni rateo di pensione.

Il trattamento di APE sociale non è reversibile ai superstiti. Non è, altresì, cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale

nella misura massima di 5000 euro lordi annui. La **Legge di Bilancio per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207)**, in tal modo, conferma quanto già era stato previsto per il 2024.

Quanto alla presentazione della domanda, l'art. 29 della **L. 13 dicembre 2024, n. 203** (c.d. Collegato Lavoro) ha previsto una sostanziale equiparazione dei tempi per la presentazione di tale domanda amministrativa e quella relativa al c.d. pensionamento anticipato. In particolare, il c.d. Collegato lavoro stabilisce che le domande vadano presentate entro il 30 marzo, il 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

La **Legge di Bilancio 2026** (art. 1, co. 162 e 163) ha prorogato **fino al 31 dicembre 2026** l'applicazione dell'APE sociale. L'indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di **importo massimo pari a 1.500 euro**, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. In particolare, nel **2026**, possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di **63 anni e 5 mesi**, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- a) si trovano in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) **assistono**, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il **coniuge** o un **parente di primo grado convivente con handicap** in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un **parente o un affine di secondo grado convivente** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'**invalidità civile, superiore o uguale al 74%** e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche **attività lavorative "gravose"** (indicate nell'Allegato C alla legge n. 232/2016) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

## 8. La pensione ai superstiti

Tra gli eventi generatori dello stato di bisogno la legge ricomprende anche la **morte** del lavoratore e dispone appositi trattamenti ai **superstiti** che traevano il loro sostentamento dal prestatore di lavoro deceduto.

I trattamenti riconosciuti a questi soggetti sono:

- la **pensione di reversibilità**, spettante ai superstiti del lavoratore già pensionato;
- la **pensione indiretta**, erogata ai familiari del lavoratore non ancora pensionato, ma titolare dei requisiti assicurativi o contributivi per la pensione di inabilità o di vecchiaia ovvero con almeno 15 anni di contribuzione ovvero, in alternativa, 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio il decesso;
- la **pensione privilegiata indiretta per inabilità**, - per i superstiti dei lavoratori non pensionati che non possiedano i requisiti summenzionati, a condizione che la morte sia

in rapporto causale diretto con finalità di servizio e purché dalla morte dell'iscritto non discenda ai superstiti il diritto ad una rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici;

- **l'indennità *una tantum***, erogata qualora non siano maturati i requisiti per la pensione di reversibilità ed i superstiti, non titolari di rendite INAIL, godano di un reddito non superiore a quello previsto per l'assegno sociale.

Possono **beneficiare** di siffatte prestazioni:

- il **coniuge o il partner superstite legato da unione civile** fino a nuovo matrimonio o ad una nuova unione civile (a partire dalla data di nuove nozze o della nuova unione civile il superstite perde il diritto alla pensione ed ottiene un assegno *una tantum* pari a 2 annualità del precedente trattamento pensionistico). Il superstite ha diritto al trattamento anche se prima della morte era legalmente separato (se con addebito solo a condizione che abbia ottenuto dal Tribunale il diritto agli alimenti). La pensione spetta, invece, al coniuge divorziato sempreché egli sia titolare di un assegno divorzile e non si sia risposato. Qualora il defunto abbia contratto due matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato (del primo matrimonio) dal Tribunale;
- **i figli:**
  - a. **minorenni**;
  - b. iscritti a **scuole medie e professionali** e **minori di 21 anni**;
  - c. iscritti a **corsi di studio universitari** e **minori di 26 anni**, ai quali il trattamento viene corrisposto non oltre la durata legale del corso di laurea e purché gli stessi **non prestino lavoro retribuito** (*Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 433*);
  - d. **inabili** ed a carico del genitore al momento del decesso, a prescindere dalla loro età; Ai soggetti appena indicati sono equiparati, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 818/1957, i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- **i nipoti**, se minori, conviventi e a carico del lavoratore;
- **i genitori** ultrasessantacinquenni o inabili, a carico del defunto e non titolari di pensione;
- **i fratelli** e le **sorelle**, non coniugati, inabili al lavoro, non titolari di pensione ed a carico dell'assicurato al momento del decesso.

Inoltre, sono assolutamente necessari altri due requisiti:

- la non autosufficienza economica (condizione che si considera realizzata quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%);
- mantenimento abituale.

Le pensioni di reversibilità o indirette sono corrispondenti in percentuale della pensione già percepita dal defunto o di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento. La percentuale varia in ragione del rapporto di parentela e della presenza di più superstiti:

- 60%: solo coniuge;
- 70%: solo un figlio;
- 80%: coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100%: coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Se si tratta di pensione di reversibilità si applica la percentuale all'importo della pensione liquidata al deceduto. Per la pensione indiretta, invece, si tiene in considerazione l'importo di quella che sarebbe spettata all'assicurato al momento del decesso in base ai contributi versati fino a quel momento.

L'importo della pensione ai superstiti così determinato costituisce a tutti gli effetti l'importo a

calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge e da integrare al trattamento minimo qualora nei confronti del superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge.

L'importo della pensione ai superstiti viene ridotto se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte. L'incumulabilità di cui sopra, tuttavia, non si applica in presenza di contitolari della prestazione (Circolare Inps 234/1995).

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione (Circolare Inps 38/1996).

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

## 9. Le pensioni di invalidità ed inabilità

L'**invalidità e l'inabilità** costituiscono **tipiche cause di bisogno** per il lavoratore che ha subito una lesione dell'integrità psicofisica in quanto **determinano, rispettivamente, la compromissione (totale e permanente) e la riduzione della capacità lavorativa**.

### ► 9.1. L'Assegno ordinario di invalidità

L'**assegno ordinario di invalidità** è riconosciuto al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, e a condizione che abbia un'iscrizione al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa. La nozione di invalidità è attualmente individuata facendo riferimento alla capacità lavorativa specifica.

Tale beneficio non può essere goduto dai dipendenti del pubblico impiego. Infatti, quando un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. 335/1995, ha diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per tutti gli altri lavoratori, la prestazione ha **decorrenza** dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

La prestazione previdenziale è **riconosciuta per un periodo di 3 anni e può essere rinnovata**, su richiesta del beneficiario, per periodi della stessa durata qualora chiaramente permangano le condizioni di cui sopra. Tuttavia, in ossequio all'art. 9 l. 222/1984, l'ente può, di propria iniziativa e in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per valutare la sussistenza o meno dei requisiti medici legali che giustificano l'erogazione del trattamento.

**Dopo il terzo riconoscimento consecutivo l'assegno è confermato automaticamente.**

L'importo dell'emolumento è calcolato ricorrendo ai metodi utilizzati per il conteggio della pensione.

Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere **integrato al trattamento minimo** della gestione stessa.

**Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente.**

Il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale ma, in tal caso, è prevista una **riduzione**:

- a) del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- b) del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.

È prevista una ulteriore trattenuta che dipende dall'anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40